

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Fattispecie che danno luogo all'applicazione di sanzioni.

Il decreto elenca tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali sono previste sanzioni amministrative per gli enti e sanzioni penali per le persone fisiche che hanno agito per loro conto.

Reati penali

Gli artt. 24 e 25 stabiliscono che la responsabilità amministrativa sorge in relazione ai seguenti reati previsti dal codice penale, sia se commessi nella forma consumata che in quella tentata (art.26):

a) Malversazione a danno dello Stato

Ai sensi dell'art. 316-bis c.p. risponde di tale reato chiunque, estraneo alla P.A. , avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività. In altre parole, l'illecito consiste nell'utilizzo non conforme alla legge delle somme erogate dall'ente pubblico ed è punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

Il reato, disciplinato dall'art. 316-ter c.p., consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati da parte dello Stato, di un altro ente pubblico o della Comunità Europea, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi, ovvero omettendo le informazioni dovute. La pena prevista per tale reato è la reclusione da sei mesi a tre anni; inoltre, ai fini della consumazione del reato, è sufficiente l'utilizzo della documentazione falsa o l'omessa comunicazione di dati rilevanti, non essendo richiesta né l'induzione in errore della controparte né l'esistenza di un danno concreto.



c) *Concussione*

Ai sensi dell'art. 317 c.p. commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La relativa pena è la reclusione da quattro a dodici anni.

d) *Corruzione per un atto di ufficio*

Commette reato ai sensi dell'art. 318 c.p. il pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo una retribuzione o una promessa di retribuzione non dovuta, sotto forma di denaro o di altra utilità, per il compimento di un atto del suo ufficio. Tale illecito, del quale rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. A questa tipologia, comunemente definita "antecedente", si contrappone la corruzione c.d. "sussequente", consistente nella percezione, da parte di un pubblico ufficiale, di una retribuzione relativa ad un atto d'ufficio da lui già compiuto; in tal caso il reato, del quale risponde solo l'ufficiale corrotto (e non il corruttore), è punito con la reclusione fino ad un anno.

e) *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

Anche in tal caso l'art. 319 c.p. distingue due ipotesi: la prima è quella della corruzione antecedente, consistente nella percezione, da parte di un pubblico ufficiale (per sé o per un terzo), di denaro o di un'altra utilità o della relativa promessa, in cambio dell'omissione o del ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Di tale reato rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto; la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. La seconda ipotesi, invece, è quella della corruzione sussequente, che si verifica allorché il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per aver agito contro i doveri del proprio ufficio oppure per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio. Anche in tal caso del reato, che è punito con la reclusione da due a cinque anni, rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto.

f) *Corruzione in atti giudiziari*

Tale fattispecie, prevista dall'art. 319-ter c.p. si configura allorché i predetti reati di corruzione sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Del reato, punito con la reclusione da tre a otto anni, rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto.

g) *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*

In virtù di quanto disposto dall'art. 320 c.p., le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come

quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).

h) *Istigazione alla corruzione*

Tale reato, previsto dall'art. 322 c.p. può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. In tal caso la pena è quella prevista in caso di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) ridotta di un terzo.

Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. La relativa pena è quella prevista in relazione al reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) ridotta di un terzo.

i) *Peculato¹, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

L'art. 322-bis c.p. estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità europea, nonché ai funzionari della Comunità europea e di Stati esteri.

j) *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Si verificano gli estremi di tale reato quando, ai sensi dell'art. 640 c.p., un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51,65 euro a 1032,91 euro. Nel caso di truffa aggravata, invece, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309,87 euro a 1549,37 euro.

k) *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

Se il reato di truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità europea, l'art. 640-bis c.p. prevede per chi lo ha commesso la pena della reclusione da uno a sei anni.

¹ Ai sensi dell'art. 314 del c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne approprii. La pena prevista è la reclusione da tre a dieci anni. Comunque il peculato in quanto tale non è tra i reati ai quali consegue la responsabilità dell'ente: pertanto, o il rinvio all'art. 322-bis è frutto di un errore tecnico, ovvero si deve giungere alla conclusione, poco plausibile, che il peculato non rileva se eseguito in Italia, mentre rileva se eseguito all'estero.

l) *Frode informatica*

Ai sensi dell'art. 640-ter c.p., commette tale reato chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo senza diritto sulle informazioni in esso contenute, procura a sé o a terzi un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero se commesso abusando della qualifica di operatore di sistema. Quanto alla pena, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 258,23 euro a 1032,91 euro; mentre, nell'ipotesi aggravata, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309,87 euro a 1549,37 euro.

m) *Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo*

L'art. 25-bis ha recepito il disposto di cui al d.l. 350/2001 (*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*), assoggettando alla disciplina in commento anche i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

n) *Reati societari*

Infine, l'art. 25-ter (*Reati societari*) ha allargato l'applicazione delle sanzioni anche "ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"². In particolare, sono richiamate le seguenti disposizioni del codice civile:

- a) art. 2621 (false comunicazioni sociali);
- b) art. 2622, commi 1 e 3 (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori);
- c) art. 2623, commi 1 e 2 (falso in prospetto);
- d) art. 2624, commi 1 e 2 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- e) art. 2625, comma 2 (impedito controllo);
- f) art. 2632 (formazione fittizia del capitale);
- g) art. 2626 (indebita restituzione dei conferimenti);
- h) art. 2627 (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- i) art. 2628 (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante);
- l) art. 2629 (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- m) art. 2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- n) art. 2636 (illecita influenza sull'assemblea);
- o) art. 2637 (aggiotaggio);
- p) 2638, commi 1 e 2 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

² La norma in questione è contenuta nel d.lgs. 11 aprile 2002, n.61 (in G.U. n.88 del 15 aprile 2002) recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

Nell'ambito dei reati societari, merita senz'altro un cenno la fattispecie del falso in bilancio³, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2621 e 2622 c.c.: il reato denominato "false comunicazioni sociali" è punito in modo differente a seconda che chi lo ha commesso abbia o meno arrecato un danno ai soci o ai creditori⁴. Nel primo caso è previsto l'arresto fino ad un anno e sei mesi e la procedibilità d'ufficio. Nel secondo caso, invece, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela di parte, se si tratta di società non quotata in borsa; mentre, in caso di società quotata, è prevista la reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio.⁵

³ A seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 61/2002, il falso in bilancio è stato trasformato da reato di pericolo a reato di danno; il che significa che attualmente l'ipotesi delittuosa è configurabile soltanto in presenza di un danno effettivo, mentre in precedenza essa prescindeva dall'accertamento di un'effettiva lesione.

⁴ Affinché siano ravvisabili gli estremi del reato di falso in bilancio, è inoltre necessario il concorso di elementi di tipo soggettivo (l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto) e di tipo oggettivo (una condotta consistente nel dire il falso o nel tacere il vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, idonea ad indurre in errore i destinatari e tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione sociale).

⁵ Gli artt. 2621 e 2622 c.c. prevedono un'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Inoltre, la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.